

Condizioni Generali di vendita

§ 1 Varie, ambito di validità

1. Sono valide esclusivamente le nostre condizioni di vendita. Condizioni generali di vendita dei committenti, divergenti o contrastanti con le presenti condizioni di fornitura, non sono riconosciute, a meno che Autopartners eG non le abbia specificatamente autorizzate per iscritto. Le presenti condizioni di vendita sono valide anche qualora il committente, a conoscenza di condizioni generali di vendita dei committenti contrastanti o divergenti dalle presenti condizioni, accetti o adempia ordini.

2. Queste condizioni di vendita valgono anche per tutti gli ordini futuri fino all'entrata in vigore di Nuove condizioni negoziali.

§ 2 Stipulazione del contratto

1. L'ordine del cliente è un'offerta vincolante a stipulare un contratto di compravendita relativo al veicolo ordinato. Tutte le offerte di Autopartners eG non sono impegnative. Si ritiene stipulato il contratto, quando Autopartners eG, effettuato il controllo, conferma l'accettazione dell'ordine relativo all'oggetto della compravendita specificato oppure al più tardi con l'esecuzione della fornitura. Autopartners eG è tenuta ad informare immediatamente il committente, qualora non possa accettare l'ordine.

2. Tutti gli accordi presi tra Autopartners eG ed il cliente, necessitano della forma scritta.

3. La ditta Autopartners eG, in qualità di commerciante, vende veicoli nuovi o usati. Qualora l'acquirente acquisti un veicolo o si avvalga della ditta Autopartners quale intermediario, per la presa in consegna di un veicolo EU, questi conferisce alla ditta Autopartners eG il mandato a ricevere il veicolo all'estero.

§ 3 Prezzi e pagamento

1. In assenza di disposizioni diverse, i prezzi s'intendono validi franco sede dell'oggetto di compravendita. I servizi accessori ed i costi anticipati per l'acquirente, in base agli accordi, sono a carico dell'acquirente stesso.

2. Il prezzo d'acquisto ed i costi per i servizi accessori devono essere pagati in anticipo al ricevimento della fattura da parte dell'acquirente.

3. L'acquirente può compensare pretese di Autopartners eG solo se la controparte dell'acquirente è un titolo incontestato è passata in giudicato.

4. I pagamenti devono avvenire con le seguenti modalità:

- a) Pagamenti in contanti sono possibili solo previo accordo.
- b) I bonifici bancari devono essere accreditati sul conto della ditta Autopartners eG un giorno prima della consegna del veicolo.

§ 4 Termine di consegna e termine della prestazione

1. Tutti i termini di consegna s'intendono non vincolanti, a meno che la ditta Autopartners eG non abbia assicurato esplicitamente un termine vincolante.

2. I termini di consegna vincolanti e non verranno rispettati dalla ditta Autopartners eG mettendo a disposizione l'oggetto della compravendita nel luogo di consegna concordato.

§ 5 Vizio della cosa

1. Le pretese dell'acquirente per vizi della cosa cadono in prescrizione entro un anno dalla consegna all'acquirente dell'oggetto della compravendita.

2. In caso vengano taciti in malafede difetti o assunzioni di garanzie, restano inalterate per natura le altre pretese.

3. L'eliminazione dei vizi viene gestita applicando quanto segue: Le pretese di eliminazione dei vizi devono essere affrontate nei confronti di Autopartners eG. Se l'oggetto della compravendita non è idoneo al funzionamento a causa di un vizio della cosa, l'acquirente può rivolgersi, col consenso di

Autopartners eG, al rivenditore autorizzato più prossimo al luogo in cui si trova l'oggetto della compravendita non idoneo al funzionamento.

§ 3 Risarcimento danni e responsabilità civile

1. Se la ditta Autopartners eG causa un danno al cliente, questa risponde solo se a lei e ai suoi dirigenti o ausiliari d'adempimento è attribuibile premeditazione o negligenza grave. Autopartners GmbH risponde inoltre per negligenza lieve in caso di:

- a) Assunzione di garanzie,
- b) Pericolo per beni giuridici essenziali,
- c) Offesa alla vita, corpo, salute,
- d) Offesa di obblighi contrattuali essenziali.

2. Si esclude responsabilità civile di Autopartners eG per danni indiretti e danni consequenziali.

Questi limiti di responsabilità non sono validi, qualora i danni siano stati provocati dolosamente o per grave negligenza, come pure per offese alla vita, al corpo o alla salute.

§ 7 Forza maggiore

1. Il termine di consegna di Autopartners eG viene prolungato opportunamente in caso di forza maggiore, soprattutto in caso di catastrofi naturali, atti terroristici, disordini e altri impedimenti, non imputabili alla ditta Autopartners eG, come incidenti, esplosioni, ritardo da parte dei suoi fornitori, purché tali impedimenti influiscano comprovatamente sul termine di consegna. La ditta Autopartners GmbH informa immediatamente il cliente dell'esistenza di tali impedimenti, come pure dei loro cessare. Se, a causa di un intralcio, si verifica un impedimento durevole alla prestazione, che non si può superare con provvedimenti adeguati, la ditta Autopartners eG ha diritto di recesso. Se tali intralci provocano un rinvio della prestazione superiore a 4 mesi, il cliente può recedere dal contratto. Restano inalterati gli altri diritti di recesso.

2. Il comma 1 trova applicazione anche qualora gli eventi citati sopraggiungano in un momento in cui la ditta Autopartners eG si trova in ritardo, oppure sopraggiungono presso un sub-fornitore.

3. Le modifiche costruttive o di forma, le differenze di tonalità, come pure le modifiche della dotazione di fornitura da parte della fabbrica restano riservate durante il periodo di consegna, purché tali modifiche o differenze siano ragionevoli per l'acquirente, tenendo conto degli interessi della ditta Autopartners eG.

§ 8 Risarcimento danni

1. L'oggetto della compravendita deve essere ritirato dall'acquirente entro 14 giorni dall'arrivo dell'avviso di disponibilità presso Autopartners eG. Se l'acquirente è in ritardo nel ritirare l'oggetto della compravendita, soprattutto anche per mancato pagamento del prezzo d'acquisto confermato, la ditta Autopartners eG può pretendere il risarcimento danni in sostituzione alla prestazione e disporre quindi liberamente del veicolo. Non è necessario mettere in una proroga, se l'acquirente ha rinunciato seriamente e definitivamente al ritiro.

2. In caso d'inadempimento del contratto stipulato, dovuta a colpa del cliente, Autopartners eG ha diritto ad affermare risarcimento danni pari complessivamente al 15% del prezzo d'acquisto. Il risarcimento danni deve essere calcolato maggiore o minore, se la ditta Autopartners eG dimostra un danno superiore, oppure l'acquirente un danno più ridotto.

§ 9 Riserva di proprietà

1. Fino al pagamento definitivo del prezzo d'acquisto il veicolo resta proprietà di Autopartners eG.

2. Per tutto il tempo che sussiste riserva di proprietà, si ammette alienazione, pignoramento, cessione in garanzia, come pure modifiche al veicolo solo previo consenso da parte della ditta Autopartners eG. Se l'acquirente ri-aliena l'oggetto della compravendita, egli cede già da ora i suoi erediti futuri derivanti dalle ri-alienazioni nei confronti dei suoi compratori, diritti accessori compresi, senza che occorre per queste una specifica dichiarazione.

3. Per la durata della riserva di proprietà il diritto di possesso del certificato di proprietà spetta a Autopartners eG.

§ 10 Disposizioni finali

1. Per tutti i rapporti giuridici si applica il Diritto della Repubblica federale tedesca, con esclusione della "United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods".
2. Se il partner contrattuale è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico, oppure un fondo sociale autonomo di diritto pubblico, come foro competente esclusivo si conorda la sede negoziale di Autopartners eG per tutte le pretese che possono risultare da o sulla base dei presenti contratti. Lo stesso vale nei confronti di persone che non dispongono di alcun foro competente in Germania, oppure di persone che dopo la stipulazione dei contratti hanno trasferito la loro residenza o domicilio abituale fuori dal territorio tedesco, oppure la cui residenza o domicilio abituale non sono noti al momento della citazione.
3. La validità delle presenti Condizioni Generali di Vendita non viene toccata dalla nullità di una singola disposizione. Le disposizioni nulle vengono sostituite da nuove regolamentazioni, che gli equivalgono il più possibile in quanto ad intento economico.